

PROVVIDENZE SCOLASTICHE

(Art. 31 D.lgs. 27.02.1998 n° 62)

Art. 31 del Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 - Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 31

L'articolo 663 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 663 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità."

Il contributo mensile è accordato a domanda al dipendente i cui figli a carico:

1. hanno un'età superiore a dieci e inferiore a ventisei anni (nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità);
2. frequentano in Italia la scuola statale o paritaria o una università, oppure all'estero una scuola statale o paritaria in una sede diversa da quella in cui il genitore presta servizio;
3. a coloro che prestano servizio in una sede particolarmente disagiata non si applica la limitazione prevista al punto 2.

Il contributo lordo ammonta a:

- € 20,66 mensili dal 10° al 18° anno,
- € 30,99 mensili dal 19° al 26° anno.

N.B.: la domanda di attribuzione delle provvidenze scolastiche è in formato pdf editabile.